



Fondazione
di Sardegna

ierfop
osservatorio

ierfop
ONLUS

Bollettino N.3

“Aspetti Normativi”

Gruppo di lavoro Osservatorio disabilità



Bollettino n° 3

“Aspetti normativi”

Tabella di raffronto tra il modello ICF e le principali norme italiane

Gruppo Osservatorio I.E.R.F.O.P.

Nota introduttiva

Nel corso degli anni si è assistito ad una notevole evoluzione del concetto di **disabilità**. Inizialmente questo veniva inteso, sostanzialmente, come sinonimo di menomazione fisica, psichica o sensoriale, mentre con il passare del tempo la nozione si è arricchita di altri aspetti e ha assunto connotati molto più complessi e articolati.

Con l'elaborazione da parte dell'OMS dell'**ICF** (International Classification of Functioning, Disability and Health– Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), quale “strumento condiviso internazionalmente da utilizzare per descrivere il funzionamento umano legato a condizioni di salute”, anche la disabilità è stata associata al concetto di salute della persona intesa nella sua globalità.

Attualmente, si utilizza, quindi, la definizione di disabilità per indicare la condizione personale di chi, a causa di una o più menomazioni, siano esse fisiche psichiche o sensoriali, ha una ridotta capacità d'interazione con l'ambiente sociale rispetto a ciò che è considerata la norma, che ne riduce l'autonomia nello svolgere le attività quotidiane e che crea condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale.

L'idea di creare una **tabella di raffronto tra il modello ICF e le principali norme italiane** in materia di disabilità è nata proprio con l'intenzione di verificare la capacità del sistema normativo italiano di dare risposta alla complessità del concetto di disabilità così come individuato dal parametro ritenuto più completo e in grado di fornire un supporto metodologico versatile rispetto ai diversi contesti.

Quanto più il legislatore, infatti, è in grado di individuare e descrivere in modo chiaro tutte le situazioni in cui è presente una qualche forma di disabilità, tanto più efficace e adeguata sarà la risposta del sistema.

Il contesto normativo è sicuramente molto frammentario e complesso e rende ardua la possibilità di individuare una definizione giuridica univoca di disabilità.

Basti pensare che fino a poco tempo fa l'ordinamento giuridico italiano, per identificare i destinatari delle misure riguardanti la disabilità, utilizzava più categorie, molte delle quali attualmente appaiono culturalmente superate: invalido, cieco, sordo, soggetto portatore di handicap.

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la legge n. 18 del 2009, ha finalmente introdotto anche nell'ordinamento italiano la nuova categoria giuridica di “persona con disabilità” quale titolare dei diritti sanciti dalla Convenzione stessa e destinataria delle prestazioni e dei servizi erogati dagli stati e dagli enti pubblici.

La tabella n.1 mette in evidenza il confronto tra le differenti definizioni di disabilità contenute nelle fonti normative principali e la classificazione ICF, mostrando il livello di scostamento rispetto a tale modello. Poiché ha l'obiettivo di focalizzarsi sulla definizione di disabilità, la tabella mette in relazione con il modello ICF solamente quegli atti normativi che, per il loro approccio generale, utilizzano concetti ampi idonei ad identificare i titolari dei diritti, mentre non riporta tutte le altre norme che, pur disciplinando aspetti legati alla

disabilità, non contengono definizioni originali ma si riferiscono ad altri atti.

Dal confronto effettuato risulta che, per molti aspetti, le fonti normative esaminate possono sovrapporsi al modello ICF per quanto concerne l'individuazione degli aspetti che caratterizzano la disabilità. Tuttavia, solamente la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e la legge 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", sembrano soddisfare tutte le condizioni atte a garantire un approccio globale alla disabilità, che tenga conto della persona nel suo insieme e nel contesto in cui vive e si relaziona. Tale corrispondenza è stata evidenziata graficamente utilizzando lo stesso colore per le celle di riferimento.

Tuttavia, se si può essere moderatamente soddisfatti dagli esiti del confronto tra norme e ICF per quanto concerne la definizione di disabilità, non si può essere altrettanto soddisfatti per quanto riguarda la disciplina delle prestazioni e dei benefici di cui sono titolari le persone con disabilità. Si tratta di disposizioni contenute in un grande numero di atti normativi, stratificati e riferiti a periodi e categorie diverse, che rendono il contesto molto complesso e frammentario. Conseguentemente, per ragioni di spazio non è stato possibile analizzare tutte queste ulteriori fonti normative in questa sede nella loro totalità.

In relazione a queste ultime riflessioni la tabella n. 2, riporta le sole fonti normative italiane già esaminate nella tabella n. 1, evidenziando la categoria dei beneficiari individuati e schematizzando le **misure e i benefici previsti** a loro favore da ciascuna legge.

Si può osservare come il legislatore, nel corso del tempo, abbia affiancato alla previsione di un sostegno economico per i casi più gravi, altri benefici a favore delle persone con disabilità, con l'obiettivo di promuovere la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, senza discriminazioni basate sulle minorazioni o menomazioni. La previsione di contributi economici, infatti, è accompagnata da tutta una serie di misure, che spaziano in tanti ambiti e riguardano tutto il percorso di vita (istruzione, cura, assistenza, agevolazioni fiscali, inclusione lavorativa, ecc.) e sono tese a sostenere la persona disabile nel suo complesso. La persona è sostenuta attraverso la promozione dell'autonomia, della socializzazione e dell'integrazione con il coinvolgimento della famiglia durante l'intero percorso.

Confronto tra il modello ICF e le definizioni riconducibili al concetto di disabilità presenti nelle fonti normative esaminate

		Strutture corporee	Funzioni corporee	Risultato interazione	Ambiente	Partecipazione
	Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF): descrive lo stato di salute della persona, evidenziandone l'unicità, in relazione al contesto in cui vive, al fine di cogliere tutte quelle difficoltà che possono verificarsi nelle situazioni di vita quotidiana.	Le strutture corporee secondo l'ICF "sono le parti anatomiche del corpo, come gli organi, gli arti e le loro componenti" (WHO International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), 2001, p. 22).	Secondo ICF sono le "funzioni fisiologiche dei sistemi corporei (incluse le funzioni psicologiche)" (WHO International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), 2001, p. 22).	Dall'interazione tra la condizione di salute di una persona e i fattori contestuali intesi come fattori ambientali e personali ne consegue la disabilità e il funzionamento di una persona (WHO International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), 2001, p. 20).	Secondo l'ICF i fattori ambientali "costituiscono gli atteggiamenti, l'ambiente fisico e sociale in cui le persone vivono e conducono la loro esistenza" (WHO International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), 2001, p. 22).	Nell'ICF viene definito esattamente come "coinvolgimento in una situazione di vita" (WHO International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), 2001, p. 22).
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità	Art. 1: Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri.	SI: minorazioni fisiche a lungo termine	SI: minorazioni mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine	SI: in interazione con varie barriere possono impedire la piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri	SI: impedire eguaglianza con gli altri	SI: in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione
Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili."	Art.2, commi secondo e terzo: Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.	SI: minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo	SI: gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali	SI: -che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo.-Se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della loro età' -Ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della loro età.		
Legge 11 febbraio 1980, n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili."	Art. 1, comma 1: Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento....omissis	SI: mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche	SI: mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni psichiche	SI: - si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore; -non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un'assistenza continua		

<p>Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."</p>	<p>Art. 3.1: E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.</p>	<p>SI: colui che presenta una minorazione fisica stabilizzata o progressiva</p>	<p>SI: colui che presenta una minorazione psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva</p>	<p>SI: difficoltà di apprendimento o di integrazione lavorativa</p>	<p>SI: tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.</p>	<p>SI: difficoltà di relazione</p>
	<p>Art. 3.3: Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.</p>	<p>SI: minorazione, singola o plurima,</p>	<p>SI: minorazione, singola o plurima,</p>	<p>SI: ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale</p>		<p>SI: necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera di relazione,</p>
<p>Legge 21 novembre 1988, n. 508.</p> <p>"Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti".</p>	<p>Art. 1.2: L'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti; b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.</p>	<p>SI: cecità assoluta e inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche</p>	<p>SI: inabilità totale per affezioni psichiche</p>	<p>SI: - si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore; -non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua</p>	<p>SI: abbisognano di un'assistenza continua</p>	
<p>Legge 26 maggio 1970, n. 381</p> <p>"Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti"</p>	<p>Art. 1. 2: Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio</p>	<p>SI: minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva</p>		<p>SI. che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato</p>		

<p>Legge 11 ottobre 1990, n. 289</p> <p>"Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi"</p>	<p>Art. 1, comma 1: Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz,</p>	<p>Si: mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz,</p>		<p>Si: cui siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età</p>		
<p>Legge 12 marzo 1999, n. 68</p> <p>Norme per il diritto al lavoro dei disabili</p>	<p>Art. 1. Si applica alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento; alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento; alle persone non vedenti o sordomute; alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria</p>	<p>Si: minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali</p>	<p>Si: portatori di handicap intellettivo</p>	<p>Si: che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento; alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento</p>		
<p>Legge 24 giugno 2010, n. 107 "Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche."</p>	<p>Art. 1 La presente legge è finalizzata al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica...</p> <p>Art. 2, comma1 si definiscono sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile.</p>	<p>Si: entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile.</p>				

Atto normativo	Destinatari	Benefici riconosciuti
<p>Legge 26 maggio 1970, n. 381</p> <p>"Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti"</p>	<p>Sordo: minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio</p>	<p>Assegno mensile di assistenza</p>
<p>Legge 30 marzo 1971, n. 118</p> <p>"Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili."</p>	<p>1) Mutilati ed invalidi civili: cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. 2) Soggetti ultrasessantacinquenni che) abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento)</p>	<p>a) Assistenza sanitaria, Centri di riabilitazione, ricerca e prevenzione, Personale ed educatori specializzati; b) Pensione di inabilità per i mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18 con accertata totale inabilità lavorativa; c) Assegno mensile per gli invalidi civili di età compresa tra 18 e 64 anni con riduzione della capacità lavorativa accertata pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa; d) Assegno di accompagnamento per mutilati ed invalidi civili, di età inferiore ai 18 anni riconosciuti non deambulanti che frequentano la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali e che non sono ricoverati a tempo pieno e) Pensione sociale per i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni f) Addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale, lavoro protetto e provvedimenti per la vita di relazione per i mutilati e invalidi civili dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico; g) Indennità di frequenza per ogni giorno di effettiva presenza per i mutilati e invalidi civili che frequentano regolarmente i corsi di addestramento professionale istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; h) Congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni per i lavoratori mutilati e invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi i) trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa e accesso alla scuola con il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche per mutilati e invalidi civili non autosufficienti che frequentano la scuola dello obbligo o i corsi di addestramento professionale. A ciò si aggiunge l'assistenza durante gli orari scolastici per gli invalidi più gravi. l) istituzione di classi normali quali sezioni staccate della scuola statale nei centri degenza e di recupero per i minori impossibilitati a frequentare la scuola pubblica dell'obbligo; m) Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie) per i mutilati ed invalidi civili con una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e per i figli dei beneficiari della pensione di inabilità</p>
<p>Legge 11 febbraio 1980, n. 18</p> <p>"Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili."</p>	<p>1) Mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua; 2) Invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle stesse condizioni</p>	<p>Indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato. L'indennità è esclusa gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto</p>

<p>Legge 21 novembre 1988, n. 508.</p> <p>"Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti".</p>	<p>1) cittadini riconosciuti ciechi assoluti; 2) cittadini con accertata inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.</p>	<p>Indennità di accompagnamento. Speciale indennità in favore dei ciechi parziali (cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione); Indennità di comunicazione per i sordi prelinguali; Indennità di accompagnamento per i minori ciechi assoluti pluriminorati.</p>
<p>Legge 11 ottobre 1990, n. 289</p> <p>"Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi"</p>	<p>Mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 con riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz,</p>	<p>Indennità mensile di frequenza per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione; Indennità mensile di frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale</p>
<p>Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."</p>	<p>1) Persona handicappata: colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2) Persona handicappata grave: qualora la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.</p>	<p>Cure e riabilitazione, educazione e istruzione, permessi e congedi lavorativi, agevolazioni fiscali per figli a carico, agevolazioni fiscali per acquisto e utilizzo di veicoli, agevolazioni fiscali per spese sanitarie e mezzi di ausilio, detrazioni per spese per l'abbattimento di barriere architettoniche, agevolazioni fiscali per l'acquisto di mezzi informatici, assegno al nucleo familiare maggiorato, esonero da visite fiscali per patologie connesse alla disabilità.</p>

<p>Legge 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili</p>	<p>1) Persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento 2) Persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento; 3) Persone non vedenti (coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione) o sordomute (coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata; 4) Persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria</p>	<p>Collocamento mirato: strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione. Concorsi: speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire alle persone disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri. Divieto per il di chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.</p>
<p>Legge 24 giugno 2010 , n. 107 “Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche.”</p>	<p>Persone sordocieche:cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile.</p>	<p>Percezione in forma unificata delle indennità spettanti in materia di sordità civile e di cecità civile.</p>